

# Premessa

Questo documento è redatto ai sensi del D.lgs 62/2017, secondo cui "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze".

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti, nella seduta ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, così come riassunti nel presente documento.

La valutazione è l'ultima fase di un percorso lungo e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero.

Rispetto agli apprendimenti, la valutazione ha una finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione.

## **La valutazione:**

- Condivisa con l'alunno, diviene uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento;
- Comunicata ai genitori, fa sì che questi possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio.

## **La valutazione si articola in:**

- Valutazione prova iniziale, con funzione diagnostica (Test d'Ingresso);
- Valutazione prove in itinere, per accertare in modo analitico quali abilità stia sviluppando ogni alunno, quali conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali contenuti incontri difficoltà (prove scritte, orali, pratiche svolte nel corso dell'anno scolastico).
- Gli strumenti operativi utilizzati variano a seconda delle discipline e degli specifici obiettivi di apprendimento, delle particolari attività svolte, della classe a cui ci si rivolge, delle differenti situazioni emotive ed affettive, delle modalità concordate fra i docenti.

## **Si indica, a titolo esemplificativo:**

- osservazione sistematica degli alunni durante lo svolgimento della vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro);
- prove quali conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche scritte, elaborati grafici, attività pratiche impostate secondo modi, tempi, contenuti concordati, in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte.

La valutazione è un'attività collegialmente svolta dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.

I docenti che svolgono insegnamenti per gruppi di alunni, quali la religione cattolica e le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione solo degli alunni che si avvalgono dei relativi insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

# La valutazione del comportamento

L'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento», che faceva riferimento alla valutazione in decimi.

Ora la valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.

<b>Indicatori</b>	<b>Descrittori</b>
<b>Autocontrollo</b> L'alunno possiede capacità di autocontrollo	ottimo buono più che buono sufficiente scarso inadeguato parziale
<b>Rispetto delle regole</b> L'alunno rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale	pienamente senza aggettivazione complessivamente talvolta non sempre
<b>Relazione</b> L'alunno si relaziona e collabora con gli altri	in modo positivo complessivamente non sempre poco
<b>Organizzare</b> L'alunno è in grado di organizzare le proprie attività.	pienamente bene abbastanza talvolta poco

## La valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria

Descrittori discipline	voto
Non adeguato raggiungimento degli obiettivi. Scarsa autonomia degli apprendimenti	5
Parziale raggiungimento degli obiettivi. Utilizzo guidato degli apprendimenti in situazioni analoghe.	6
Adeguato raggiungimento degli obiettivi. Utilizzo degli apprendimenti in situazioni analoghe.	7
Pieno raggiungimento degli obiettivi. Utilizzo degli apprendimenti in situazioni diverse.	8
Completo raggiungimento degli obiettivi. Piena autonomia nell'utilizzo degli apprendimenti in situazioni diverse.	9
Completo e consapevole raggiungimento degli obiettivi. Piena autonomia nell'utilizzo degli apprendimenti in situazioni diverse con l'apporto di contributi personali.	10

In base al D.Lgs.62/2017 è prevista l'ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

**La non ammissione è consentita se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**

## La valutazione degli apprendimenti nella Scuola secondaria di primo grado

Descrittori disciplina	Voto	livello
atteggiamento demotivato, disinteressato o poco motivato: gravemente insufficienti le informazioni disciplinari acquisite.	4	<b>Livello iniziale:</b> padronanza incompleta e incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati.
atteggiamento poco motivato, scarsi, frammentari e disorganici i contenuti disciplinari; scarse le competenze.	5	
preparazione sufficiente in termini di competenze, obiettivi e contenuti disciplinari	6	<b>Livello base:</b> padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati.
preparazione pienamente sufficiente in termini di competenze, obiettivi e contenuti disciplinari	7	<b>Livello intermedio:</b> padronanza completa dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati.
buona preparazione in termini di competenze, obiettivi e contenuti disciplinari.	8	
ottime competenze, buone le capacità di rielaborazione critica, approfonditi i contenuti disciplinari.	9	<b>Livello avanzato:</b> padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati.
eccellenti competenze, capacità di rielaborazione critica e contenuti disciplinari ben approfonditi.	10	

**E' prevista l'ammissione alla classe successiva e all'esame anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.**

La non ammissione prevede una delibera e una adeguata motivazione del consiglio di classe.

## Insegnamento della Religione cattolica

<b>Criteri di valutazione IRC</b>	<b>Giudizio</b>
L'impegno profuso è stato discontinuo. L'attenzione dimostrata è stata superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stato occasionale e poco proficua. La conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati risultano insufficienti.	Insufficiente
L'impegno è stato accettabile. La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata abbastanza continua; l'interesse dimostrato è stato sostanzialmente positivo. La conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati risultano sufficienti.	Sufficiente
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata nel complesso soddisfacente; ha dimostrato una discreta capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione religiosa e culturale.	Buono
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione religiosa e culturale.	Distinto
L'impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato un interesse buono nonché una ottima capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione religiosa e culturale.	Ottimo

Il voto dell'insegnante di Religione, per chi si avvale dell'IRC, se determinante per l'ammissione alla classe successiva o all'esame diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica

Criteri di valutazione attività alternativa all'IRC	Giudizio
L'impegno profuso è stato discontinuo. L'attenzione dimostrata è stata superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stato occasionale e poco proficua. La conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati risultano insufficienti.	Insufficiente
L'impegno è stato accettabile. La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata abbastanza continua; l'interesse dimostrato è stato sostanzialmente positivo. La conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati risultano sufficienti.	Sufficiente
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata nel complesso soddisfacente; ha dimostrato una discreta capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti.	Buono
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti.	Distinto
L'impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato un interesse buono nonché una ottima capacità di rielaborare in modo critico gli argomenti proposti.	Ottimo

Il voto dell'insegnante di Attività alternativa alla Religione cattolica, per chi se ne avvale, se determinante per l'ammissione alla classe successiva o all'esame diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## Giudizio descrittivo

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (C.M. 1865/17) e dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I relativi indicatori sono desunti dalle seguenti Competenze Chiave:

a) Imparare ad imparare; b) Competenze civiche e sociali; c) Spirito d'iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità

Indicatore	Descrittore
<b>Comportamento</b> <i>L'alunno ha un comportamento</i>	corretto, responsabile e controllato, corretto vivace ma responsabile, poco adeguato: riconosce le regole ma non le rispetta non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole
<b>Frequenza</b>	assidua, regolare, discontinua, saltuaria
<b>Socializzazione</b> <i>Riguardo alla socializzazione</i> <b>(interazione con i compagni, ruolo nell'esprimere e infondere fiducia, creazione clima propositivo)</b>	è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo classe è integrato positivamente nella classe è integrato nella classe ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo classe e collabora solo se stimolato ha difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe
<b>Impegno e partecipazione</b> <i>al dialogo educativo</i>	manifesta un impegno continuo e tenace partecipando proficuamente partecipa in modo costante partecipa in modo adeguato presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione non è attento e mostra difficoltà di concentrazione
<b>Metodo di studio</b> <i>Il metodo di studio risulta</i>	organico, riflessivo e critico, efficace, organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico, poco efficace e scarsamente produttivo, disorganico.
<b>Situazione di partenza</b> <i>Partito da una preparazione iniziale globalmente</i>	Solida, consistente, adeguata, incerta, lacunosa
<b>Progresso negli obiettivi didattici</b>	degli eccellenti progressi,



<i>ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, negli obiettivi programmati</i>	dei notevoli progressi, regolari progressi, alcuni progressi, pochi progressi, irrilevanti progressi,
<b>Grado di apprendimento</b> <i>Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente</i>	ricco e personalizzato, ampio e approfondito, abbastanza completo, adeguato ma settoriale, in via di miglioramento, frammentario e superficiale, del tutto carente, alquanto lacunoso

## Validità anno scolastico

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado	Per poter essere ammessi alla valutazione finale è necessario che gli studenti abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Deroghe	Le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico sono così determinate: 1. assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri; 2. per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate; 3. assenze per gravi motivi di famiglia debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori; 4. assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale

## Criteri di non ammissione

Scuola Primaria	L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
-----------------	---

	<p>scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione.</p> <p><b>Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.</b></p> <p>La decisione deve essere assunta all'unanimità</p> <p>La non ammissione si concepisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;</li> <li>• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;</li> </ul>
Scuola Secondaria di primo grado	<p>L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.</p> <p><b>L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.</b></p> <p><b>Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.</b></p> <p>In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.</p> <p><b>La non ammissione viene deliberata a maggioranza;</b> il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti -se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.</p> <p>La non ammissione si concepisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;</li> <li>• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;</li> <li>• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;</li> <li>• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successo formativo dell'alunno.</li> </ul> <p>La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.</p> <p>Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. E'</li> </ol>

	<p>stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998))</p> <p>2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.</p> <p>Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;</li> <li>• coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..);</li> <li>• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.</li> </ul>
<p><b>Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione</b></p>	<p>Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.</p> <p>In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;</li> <li>b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;</li> <li>c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.</li> </ol>
<p><b>Non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione</b></p>	<p>Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.</p> <p>Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.</p>

## **La valutazione degli alunni BES, DSA e Disabili**

La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è legata alla programmazione per essi stilata con la possibilità di stabilire prove di verifica equipollenti o differenziate.

In caso di Piano Didattico Personalizzato, per disturbi specifici dell'apprendimento o di alunni in situazione di disagio sociale, vengono predisposte prove che prevedono gli strumenti compensativi e le misure dispensative delineate nel Piano.

Per gli alunni con disabilità (certificazione ai sensi della L.104/1992) l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) – art.11 D.lg 62/2017.

Per lo svolgimento delle prove INVALSI i docenti della classe possono prevedere, in base alle esigenze dell'alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova stessa.